

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6408 del 29/12/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - Ditta: Consorzio di Bonifica Renana "TABACCAIA", nel Comune di Argenta, località Campotto - avannotteria
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6538 del 24/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 21091/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Consorzio della Bonifica Renana con sede legale nel Comune di Bologna, via Santo Stefano n. 56 ed impianto denominato “Tabaccaia” nel Comune di Argenta, località Campotto, via Cardinala n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell’attività di laboratorio didattico e piscicoltura, autorizzata con atto A.U.A. n. 4752 del 07.09.2017, adottata da ArpaE SAC Ferrara

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 31.07.2020, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 112442 del 04.08.2020, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Valli e Delizie (registrata al prot. n. 17130 del 31.07.2020) dal Consorzio della Bonifica Renana, nella persona di Giovanni Tamburini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna, via Santo Stefano n. 56 ed impianto denominato “Tabaccaia” nel Comune di Argenta, località Campotto, via Cardinala n. 1, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell’attività di laboratorio didattico e piscicoltura, autorizzata con atto A.U.A. n. 4752 del 07.09.2017, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato al Consorzio dal S.U.A.P. Valli e Delizie, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dal Consorzio della Bonifica Renana per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici autorizzata con l’AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 4752 del 07.09.2017:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - deviare lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera d), proveniente dall'avannottera dallo scarico sul suolo ad un nuovo scarico in acque superficiali;

- lo scarico sul suolo tramite subirrigazione cambia la classificazione da assimilato a domestico, in quanto rimangono solo quelle provenienti dai servizi igienici;

- Preso atto che la potenzialità dei due scarichi (suolo ed acque superficiali è < 10 AE);
- Vista la relazione tecnica favorevole di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. di ArpaE n. 141743 del 02.10.2020), nella quale si chiede di aggiornare la planimetria dell'impianto con l'inserimento di un nuovo pozzetto di ispezione e campionamento prima dello scarico in acque superficiali;
- Vista la nota del S.U.A.P. datata 07.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 143949 del 07.10.2020), con allegato il Parere del Servizio Ambiente del S.U.A.P. dell'Unione datata 06.10.2020 favorevole alla modifica dello scarico. Inoltre per la matrice rumore si esprime Parere favorevole riguardo alla compatibilità delle attività svolte all'interno dell'immobile rispetto la zonizzazione vigente;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione trasmessa al Consorzio di richiesta integrazione e sospensione dei termini del procedimento datata 13.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 147263 del 13.10.2020);
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione datata 02.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 174872 del 02.12.2020), contenente la documentazione integrativa del Consorzio riguardante un aggiornamento planimetrico;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al Consorzio della Bonifica Renana, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, via Santo Stefano n. 56 ed impianto denominato "Tabaccaia" nel Comune di Argenta, località Campotto, via Cardinala n. 1, codice fiscale e P.IVA 91313990375 per la modificata dell'attività di laboratorio didattico e piscicoltura, autorizzata con atto A.U.A. n. 4752 del 07.09.2017, adottata da ArpaE SAC Ferrara.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Assimilate alle acque reflue domestiche (Competenza ArpaE)

1. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche autorizzato nel fosso è quello contrassegnato con le lettere "S2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Il controllo va effettuato nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC 2", autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
3. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento

dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

4. Il Consorzio dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
5. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento e pozzetto di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Il Consorzio dovrà adottare per il corpo idrico accettore dello scarico tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenerlo in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, permettendo un corretto deflusso nel fosso delle acque reflue.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax/PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICHI IDRICI – Acque reflue domestiche (Competenza Comune)

1. Lo scarico di acque reflue domestiche autorizzato sul suolo tramite subirrigazione è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Deve essere eseguita con frequenza almeno annuale l'estrazione dei fanghi e la manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, come indicato nella tabella A della delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003 ed il Consorzio deve tenere a disposizione degli organi preposti al controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione e di estrazione dei fanghi per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. Il pozzetto di ispezione/campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1" dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
4. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
5. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A – RF".
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'AUA autorizzata con atto n. 4752 del 07.09.2017, adottata da ArpaE SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.